

*Allegato 3***Codice Deontologico dell'animatore professionale (approvato dalla S.I.A.)***A - Norme a tutela dell'utente*

1. L'utente ha il diritto alla difesa della propria privacy mediante la garanzia del segreto professionale: nulla di ciò che avviene alla presenza dell'animatore, mentre questi svolge il proprio compito professionale, può essere divulgato a terzi in forma nominativa, salvo nei casi di professionisti a loro volta soggetti al vincolo del segreto professionale.
2. L'utente ha il diritto alla propria libertà ed integrità psicofisica. L'animatore non può costringere l'utente ad alcunchè; egli deve altresì astenersi da rapporti personali privati al di fuori della relazione di lavoro. L'utente deve scegliere liberamente di lavorare con l'animatore e deve essere lasciato libero di comportarsi come crede e di sottrarsi in ogni momento all'attività di animazione.
3. L'utente ha il diritto a fruire di un'accertata competenza professionale: l'animatore non può in nessun modo impegnarsi in ruoli o funzioni per cui non sia specificatamente preparato.
4. L'utente ha il diritto all'informazione precisa ed esauriente circa le attività di animazione nelle quali viene coinvolto.

B - Norme a tutela del committente

5. Il committente ha diritto alla riservatezza che deve essere garantita mediante il rispetto del segreto professionale: nulla di ciò che viene detto dal committente deve essere divulgato a terzi senza esplicita autorizzazione.
6. Il committente è il titolare dell'intervento di animazione: ogni relazione, articolo, saggio, rapporto che divulga l'intervento in forma che consenta il suo riconoscimento deve essere esplicitamente autorizzato.
7. Il committente ha il diritto a fruire di un'accertata competenza: l'animatore deve astenersi dal fornire prestazioni per le

quali non ha specifica preparazione. La veridicità del curriculum vitae fornito dall'animatore è un obbligo non derogabile.

C - Norme a tutela dei colleghi

8. L'animatore deve astenersi da ogni atto lesivo del buon nome dei colleghi; altresì deve astenersi da ogni accusa o critica a meno che non sia in grado di provarne la fondatezza.
9. L'animatore non può prestare la propria opera professionale ad un costo inferiore a quello previsto dai contratti sindacali o dalle tariffe professionali fissate annualmente dalla S.I.A.
10. Le organizzazioni di animatori non possono retribuire i propri animatori a costi inferiori da quelli sindacali o da quelli fissati annualmente dalla S.I.A.
11. L'Animatore non può prestare la propria opera gratuitamente laddove questo pregiudichi la retribuzione di altri animatori.

D - Norme a tutela della dignità professionale

12. L'animatore non deve, nella sua veste professionale, prestarsi a favore di Partiti, gruppi politici o candidati ad elezioni.
13. L'animatore deve astenersi dal prestare la propria opera per incarichi diversi da quelli della sua mansione.
14. L'animatore non deve in nessun caso mettere in atto comportamenti considerati illegali dalla legislazione penale o civile dello Stato Italiano.

Poiché nessun codice diventa operante senza la previsione di sanzioni, si ipotizza che queste siano comminate dal Consiglio Direttivo della S.I.A. mediante azioni e reprimende pubbliche.

Norme, procedure e sanzioni riguardanti l'applicazione del codice per i soci della S.I.A.

1. Il socio S.I.A. deve astenersi da ogni atto lesivo del buon nome della S.I.A.; altresì deve astenersi da ogni accusa o critica a meno che non sia in grado di provarne la fondatezza.
2. Nessun socio S.I.A. può organizzare e promuovere attività di aggregazione e/o rappresentanza politico-sindacale di animatori al di fuori della S.I.A. e senza l'autorizzazione degli organi statutari preposti.

Procedure

Nel caso di violazioni al presente codice deontologico, verso i soci S.I.A. verrebbe attuata la seguente procedura:

1. istruttoria su iniziativa del C.D., di un Delegato, o su segnalazione di almeno 5 soci effettivi;
2. decisione motivata da parte del C.D.;
3. decisione definitiva dei Probiviri su ricorso del sanzionato.

Sanzioni

Le sanzioni comminabili sono le seguenti, da scegliere in relazione alla gravità della trasgressione:

1. censura pubblica con richiesta di cessazione del comportamento trasgressivo;
2. multa pecuniaria con richiesta di cessazione del comportamento trasgressivo;
3. radiazione dalla S.I.A. per indegnità.

Al

La
de
(sIl p
ca
er
La
imTa
Fu
pr
es
Ne
au
de
A-1.
Ar
re
2.
tip
3.
do
4.
gr
ch
di
5.
str
fes